

Articolo 5 **(Norme in materia di rigenerazione urbana)**

L'articolo 5 reca alcune modifiche al DPR n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia) volte a favorire la rigenerazione urbana, la riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane degradate, la riduzione del consumo di suolo, lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione. A tal fine, si prevede come necessaria (e non più solo facoltativa) l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di disposizioni derogatorie al DM 1444/1968 in materia di limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra fabbricati, con conseguente adeguamento da parte dei comuni dei propri strumenti urbanistici, e si prevede che gli interventi di demolizione e ricostruzione sono subordinati al rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, alla coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio e al rispetto dei limiti dell'altezza massima dell'edificio demolito.

Finalità (comma 1, alinea)

Il comma 1, alinea, elenca le seguenti finalità alle quali sono preordinate le modifiche recate dalla disposizione in esame:

- indurre una drastica **riduzione del consumo di suolo**;
- favorire la **rigenerazione del patrimonio edilizio** esistente;
- incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio;
- promuovere e agevolare la **riqualificazione di aree urbane degradate** con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare;
- favorire lo **sviluppo dell'efficienza energetica** e delle fonti rinnovabili;
- assicurare il **miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente**, anche con interventi di demolizione e ricostruzione.

Si ricorda che i primi strumenti urbanistici indirizzati alla finalità di recuperare e riqualificare aree degradate del tessuto urbano sono stati i "piani di recupero" istituiti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457. Successivamente, sono stati introdotti altri strumenti urbanistici finalizzati al recupero e alla riqualificazione urbana. Nel corso della XVI legislatura con i cosiddetti "piani casa" e "piani città", avviati con l'art. 5 del DL 70/2011 e con l'art. 12 del DL 83/2012, sono stati introdotti, rispettivamente, una normativa nazionale quadro per la riqualificazione delle aree urbane degradate e una procedura per il finanziamento di contratti di valorizzazione urbana proposti dai Comuni e selezionati da un'apposita Cabina di regia.

Anche nel corso della XVII legislatura la riqualificazione urbana ha rappresentato una delle tematiche in primo piano. I commi 431-434 della legge di stabilità 2015 (L.

190/2014), hanno, infatti, previsto la predisposizione e il finanziamento (per un importo di 200 milioni di euro nel triennio 2015-2017) di un Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. Nella medesima legge viene disposto (comma 271) che le misure incentivanti e premiali, previste dalle norme per la riqualificazione delle aree urbane degradate di cui ai commi 9 e 14 dell'art. 5 del DL 70/2011 (c.d. Piano per la città), prevalgono sulle disposizioni dei piani regolatori generali (PRG) anche relative a piani particolareggiati o attuativi. Si tratta di premialità che prevedono, tra l'altro, il riconoscimento di volumetrie aggiuntive e la cui attuazione spetta alle regioni.

La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha, poi, previsto la predisposizione di un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" (commi 974-978). Per il finanziamento del programma è stata prevista l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2016.

Ulteriori finanziamenti, diretti ai programmi e piani citati, sono stati disposti dalle leggi di bilancio 2017 e 2018, anche attraverso la destinazione di una quota delle risorse del c.d. fondo investimenti istituito dal comma 140 della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), per un totale di circa 1,76 miliardi di euro.

Anche la legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 134-138 della legge n. 145/2018), al fine di fronteggiare le situazioni di dissesto e rischio idrogeologico del territorio nazionale, ha previsto l'attribuzione, per il periodo 2021-2033, di contributi alle regioni a statuto ordinario e ai comuni, per un importo complessivo di 8,1 miliardi di euro, per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. L'art. 1, comma 100, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) - al fine di favorire il completamento dei programmi di riqualificazione urbana (PRiU) di cui al [decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 settembre 2015](#), a valere sui finanziamenti di cui all'art 2, co. 2, della legge n. 179/1992 - ha, inoltre, disposto la proroga del termine di ultimazione delle opere pubbliche e private già avviate e per le quali vi sia stata una interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi di forza maggiore, disponendo che la proroga abbia durata pari a quella del "fermo cantiere" (art. 1, comma 100).

Con specifico riferimento, poi, al tema della **rigenerazione urbana**, si segnala che nella XVII legislatura lo stesso costituiva oggetto del disegno di legge A.C. 2039, concernente il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato, approvato dalla Camera ma il cui iter non si è tuttavia concluso al Senato (A.S. 2383). L'art. 2, comma 1, lettera e) del citato disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera, forniva la seguente definizione di rigenerazione urbana: "un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici nelle aree urbanizzate, compresi gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti didattici, orti sociali e orti condivisi, che persegua gli obiettivi della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale, di riduzione dei consumi idrici ed energetici e di realizzazione di adeguati servizi primari e secondari".

Sempre in materia di **contenimento del consumo di suolo**, si segnala che nella corrente legislatura, nella seduta del 10 ottobre 2018, è iniziato al Senato presso le Commissioni riunite 9^a (agricoltura) e 13^a (territorio, ambiente, beni ambientali) l'esame in sede

referente degli abbinati disegni di legge di iniziativa parlamentare [A.S. 86](#) ("Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate", a prima firma della sen. De Petris) e [A.S. 164](#) ("Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio", a prima firma della sen. Nugnes). Nel corso dell'esame le Commissioni stanno procedendo ad un ciclo di audizioni informali durante le quali i soggetti auditi hanno depositato [documenti e memorie](#).

Deroghe in materia di limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra fabbricati e di standard urbanistici (comma 1, lettera a) e lettera b), capoverso comma 1-bis)

Il comma 1, lettera a), della disposizione in esame reca modifiche puntuali all'art. 2-*bis*, comma 1, del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia) volte a prevedere in termini non più facoltativi (e dunque come adempimento obbligatorio) l'introduzione da parte delle regioni e delle province autonome e di Trento e di Bolzano, con proprie leggi o regolamenti, di **disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444** e di disposizioni sugli standard urbanistici.

L'art. 2-*bis* del DPR n. 380/2001 (nel testo previgente, inserito dall'art. 30, comma 1, lett. 0a), del DL 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013) dispone quanto segue: "Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali".

La richiamata disposizione fa riferimento ai c.d. "**standard urbanistici**", espressione con la quale si intendono le previsioni che fissano la quantità minima di spazio che ogni piano regolatore generale deve inderogabilmente riservare all'uso pubblico e le distanze minime e altezze massime da osservare nell'edificazione degli e tra gli edifici, nonché ai lati delle strade. Tali previsioni sono contenute nel [decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444](#), attuativo dei commi ottavo e nono dell'art. 41-*quinquies* della L. n. 1150/1942 (Legge urbanistica), a sua volta introdotto dall'[art. 17 della legge n. 765/1967](#) (c.d. legge ponte in materia urbanistica). La disciplina degli standard urbanistici risulta, poi, integrata dalle previsioni in materia di edilizia sociale di cui ai commi 258-259 dell'art. 1 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008), in base ai quali, fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, in aggiunta agli standard di cui al DM 1444/1968 e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, e per la realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità

ambientale degli insediamenti, possono essere riconosciuti dai comuni, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, aumenti di volumetria premiale.

Il comma 1, lettera b), aggiunge due ulteriori commi (1-*bis* e 1-*ter*) all'art. 2-*bis* del DPR n. 380/2001.

In particolare, il nuovo comma 1-*bis* precisa che le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella **definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati** negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio. Ai comuni è pertanto affidato il compito di adeguare le previsioni dei propri strumenti urbanistici sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari adottate dalle regioni e dalle province autonome in deroga ai limiti di densità edilizia, altezza e distanza stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968.

L'art. 7 del DM 1444/1968 (**Limiti di densità edilizia**) dispone che i limiti inderogabili di densità edilizia per le diverse zone territoriali omogenee sono stabiliti come segue:

1) Zone A):

per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zone e fondiaria non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico;

per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e, in nessun caso, i 5 mc/mq;

2) Zone B): le densità territoriali e fondiaria sono stabilite in sede di formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantità minime di spazi previste dagli articoli 3, 4 e 5.

Qualora le previsioni di piano consentano trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, non sono ammesse densità fondiaria superiori ai seguenti limiti:

7 mc/mq per comuni superiori ai 200 mila abitanti;

6 mc/mq per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti;

5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti.

Gli abitanti sono riferiti alla situazione del comune alla data di adozione del piano.

Sono ammesse densità superiori ai predetti limiti quando esse non eccedano il 70% delle densità preesistenti.

3) Zone C): i limiti di densità edilizia di zona risulteranno determinati dalla combinata applicazione delle norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli articoli 8 e 9, nonché dagli indici di densità fondiaria che dovranno essere stabiliti in sede di formazione degli strumenti urbanistici, e per i quali non sono posti specifici limiti.

4) Zone E): è prescritta per le abitazioni la massima densità fondiaria di mc. 0,03 per mq.

L'art. 8 del DM 1444/1968 (**Limiti di altezza degli edifici**) stabilisce che le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture;

per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico.

2) Zone B): l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all'art. 7.

3) Zone C): contigue o in diretto rapporto visuale con zone del tipo A): le altezze massime dei nuovi edifici non possono superare altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A) predette.

4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al successivo art. 9.

L'art. 9 del DM 1444/1968 (**Limiti di distanza tra i fabbricati**) prevede che le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;

2) nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;

3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.

Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;

ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;

ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

Disciplina degli interventi di demolizione e ricostruzione (comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter)

Il nuovo comma 1-ter dell'art. 2-bis del DPR n. 380/2001, anch'esso introdotto dalla disposizione in esame, prevede che in ogni caso di **intervento di demolizione e ricostruzione**, quest'ultima è comunque consentita **nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti** purché sia effettuata assicurando la **coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito** con quello demolito, **nei limiti dell'altezza massima** di quest'ultimo.

La disposizione condiziona, dunque, gli interventi di demolizione e ricostruzione edilizia al rispetto delle distanze preesistenti (purché si tratti di distanze legittime) e all'invarianza delle volumetrie edificatorie e dell'altezza dell'edificio da ricostruire. La disposizione sembra pertanto voler escludere, per le operazioni di sostituzione edilizia, l'applicabilità delle deroghe ai limiti di distanza e altezza consentite in linea generale ai sensi del comma 1, lettera a).

Con riferimento ai limiti di distanza tra fabbricati, rivestono particolare rilievo nella materia in esame alcune pronunce della Corte costituzionale, tra le quali si segnala la [sentenza n. 50 del 2017](#). In tale pronuncia la Corte costituzionale ha chiarito che le leggi regionali rispettano le condizioni stabilite dall'art. 2-bis del Testo unico in materia edilizia laddove la possibilità di derogare alle distanze minime sia accordata con la necessaria garanzia dell'intermediazione dello strumento urbanistico e al fine di conformare in modo omogeneo l'assetto di una specifica zona del territorio, e non con riferimento a tipi di interventi edilizi singolarmente considerati. Secondo la giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze in tema di distanze legali, la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra, infatti, nella materia dell'ordinamento civile e, quindi, attiene alla competenza legislativa esclusiva statale; alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che la deroga sia giustificata dall'esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio e rigorosamente circoscritta a tale scopo, che ne detta anche le modalità di esercizio. Il punto di equilibrio nella delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza - statale in materia di "ordinamento civile" e concorrente in materia di "governo del territorio" - è stato rinvenuto nell'art. 9, ultimo comma, del D.M. n. 1444 del 1968, più volte ritenuto dotato di efficacia precettiva e inderogabile, ed è ribadito dall'introduzione dell'art. 2-bis del DPR n. 380/2001, che ha inserito nel Testo unico in materia edilizia i principi fondamentali della vincolatività, anche per le regioni e le province autonome, delle distanze legali stabilite dal D.M. n. 1444 del 1968 e dell'ammissibilità di deroghe solo a condizione che esse siano "inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio".

In senso conforme si è più volte espressa la giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deroga alla disciplina dei parametri in tema di densità, di altezze e di distanze, realizzata dagli strumenti urbanistici, deve ritenersi legittima sempre che faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati e sia fondata su previsioni planovolumetriche che evidenzino, cioè, una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni considerate come fossero un edificio unitario (si veda, *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. VI, ord. 1° marzo 2019, n. 1431).

Si valuti l'opportunità di chiarire se il riferimento alle preesistenti distanze "legittime" riguardi anche le diverse distanze eventualmente già stabilite in via derogatoria dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell' art. 2-bis del DPR n. 380/2001.

La norma in esame, nel disciplinare le operazioni di demolizione e ricostruzione, sembra far riferimento (senza peraltro effettuare alcun espresso rinvio) alla definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001, ai sensi della quale si intendono per "**interventi di ristrutturazione edilizia**" gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono

portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Il citato art. 3 precisa, infatti, che “nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”. La norma, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, aggiunge che gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dall'art. 3, comma 1, del DPR n. 380/2001 si distinguono dagli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva dell'edificio o dei prospetti, che sono invece subordinati al previo rilascio del permesso di costruire (art. 10, comma 1, del DPR n. 380/2001).

Si valuti l'opportunità di un coordinamento con la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia dettata dall'art. 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001.

Si fa, inoltre, notare che la norma, presupponendo una invarianza anche dell'area di sedime (oltre che del complessivo volume dell'edificio ricostruito e dell'altezza dello stesso), non appare pienamente funzionale al perseguimento della finalità di una riduzione del consumo di suolo espressamente enunciata nell'alinea della disposizione in esame.

Sui limiti degli interventi di demolizione e ricostruzione (ristrutturazione edilizia c.d. ricostruttiva) si veda, da ultimo, la sentenza del [Consiglio di Stato, sez. IV, 12 ottobre 2017, n. 4728](#) nella quale si ricorda il principio, già affermato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui “la ristrutturazione edilizia si caratterizza per la diversità dell'organismo edilizio prodotto dall'intervento di trasformazione rispetto al precedente (Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2016 n. 4267 e 27 aprile 2016 n. 1619; sez. V, 12 novembre 2015 n. 5184)” e si sottolinea che “essa si distingue dalla nuova costruzione perché mentre quest'ultima presuppone una trasformazione del territorio, la ristrutturazione è invece caratterizzata dalla preesistenza di un manufatto, in quanto tale trasformazione vi è in precedenza già stata (Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2015 n. 1763; 12 maggio 2014 n. 2397; 6 dicembre 2013 n. 5822; 30 marzo 2013, n. 2972)”. Nella sentenza si sottolinea altresì che “è con riferimento alla ipotesi di ristrutturazione ‘ricostruttiva’ che è richiesta identità di volumetria e di sagoma (Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2015 n. 1763; 9 maggio 2014 n. 2384; 6 luglio 2012 n. 3970)”, che in difetto di tale identità si configura una nuova costruzione, con la conseguente applicabilità anche delle norme sulle distanze, e che “con particolare riferimento alla ristrutturazione edilizia cd. ricostruttiva, l'unico limite ora previsto è quello della identità di volumetria, rispetto al manufatto demolito, salve ‘innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica’, e ad eccezione degli immobili sottoposti a vincolo ex d. lgs. n. 42/2004, per i quali è altresì prescritto il rispetto della ‘medesima sagoma di quello preesistente’”.

Si valuti l'opportunità di chiarire la formulazione, con particolare riferimento al divieto di mutamento dell'area di sedime e dell'altezza, al fine di renderla coerente con la finalità di riduzione del consumo di suolo indicata in disposizione.

Capo II

Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea

Articolo 6

(Ambito di applicazione e nomina dei Commissari straordinari)

L'articolo individua l'ambito di applicazione del Capo II nella disciplina degli **interventi di ricostruzione e di assistenza alla popolazione** da realizzare in determinati **Comuni delle Regioni Molise e Sicilia**, colpiti dagli eventi sismici, rispettivamente, dell'agosto e del dicembre 2018.

Disciplina inoltre la **nomina dei Commissari straordinari** per la ricostruzione e delinea obiettivi e indirizzi per lo svolgimento dell'incarico commissariale.

Il **comma 1** individua l'ambito di applicazione del Capo II nella disciplina degli interventi volti: alla riparazione e ricostruzione degli immobili; all'assistenza alla popolazione; alla ripresa economica.

Dal punto di vista territoriale, tali interventi sono da porre in essere nei territori dei Comuni della Provincia di Campobasso, colpiti da una serie di eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018, nonché nei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, nella Città metropolitana di Catania, colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018.

I predetti Comuni sono elencati nell'**Allegato 1** al provvedimento in esame.

Essi sono, per la Provincia di Campobasso: Acquaviva Collecroce; Campomarino; Castelbottaccio; Castelmauro; Guardiafilera; Guglionesi; Larino; Lupara; Montecilfone; Montefalcone del Sannio; Montemitro; Montorio nei Frentani; Morrone del Sannio; Palata; Portocannone; Rotello; San Felice del Molise; San Giacomo degli Schiavoni; San Martino in Pensilis; Santa Croce di Magliano; Tavenna.

Per la Città metropolitana di Catania, si tratta dei medesimi Comuni sopra indicati sulla base della deliberazione del Consiglio dei ministri che ne ha dichiarato lo stato di emergenza (cfr. *infra*).

Si rileva l'opportunità di coordinare la locuzione "Città metropolitana di Catania", presente nell'articolo in esame, con la locuzione "Provincia di Catania", presente nell'Allegato 1.

Dal punto di vista del drafting formale, si rileva altresì l'opportunità di coordinare il riferimento all'"allegato 1" - presente nell'articolo in esame - con il titolo dell'"Allegato I" (indicato con il numero romano).

Il comma in esame opera altresì un richiamo alle deliberazioni del Consiglio dei ministri che hanno dichiarato lo stato di emergenza nei medesimi territori.

Con deliberazione del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018) è stato dichiarato, per la durata di 6 mesi decorrenti dalla data del 6 settembre, lo stato di emergenza nei Comuni della Provincia di Campobasso colpiti da una serie di eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018.

Con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019) è stato dichiarato lo stato di emergenza nei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, in Provincia di Catania, colpiti dall'evento sismico del giorno 26 dicembre 2018.

Il **comma 2** prevede che siano nominati **due Commissari straordinari**, incaricati dello svolgimento delle funzioni di ricostruzione e di assistenza di cui al comma 1, l'uno nei Comuni della Provincia di Campobasso (cfr. comma 1), l'altro nei Comuni della Città metropolitana di Catania (cfr. comma 1).

Il termine finale dell'incarico commissariale è fissato al 31 dicembre 2021.

Alla medesima data è destinata a cessare anche la gestione straordinaria istituita per l'attuazione delle misure di ricostruzione e di assistenza oggetto delle norme in esame.

La nomina dei Commissari è demandata a un **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, adottato **d'intesa** con i **Presidenti delle Giunte regionali competenti per territorio**, con il quale saranno determinati anche i compensi ad essi spettanti, in misura non superiore ai limiti posti ai compensi dei commissari dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011.

In ordine alla determinazione dei compensi dei Commissari, viene effettuato un espresso richiamo, per analogia, a quanto disposto per il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Gli oneri per i compensi dei Commissari sono posti a carico delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8 del provvedimento in esame.

Viene fatta salva la norma concernente gli oneri relativi al personale a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri e agli uffici dei Commissari del Governo nelle Regioni, di cui all'art. 34 della legge n. 400 del 1988.

L'art. 15, comma 3, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, ha suddiviso - con decorrenza dal 1° gennaio 2012 - il compenso dei commissari (e sub commissari) straordinari in una parte fissa, che non può superare i 50.000 euro annui, e in una parte variabile.

La parte variabile è correlata al raggiungimento degli obiettivi nei tempi prescritti e non può superare i 50.000 euro annui.

La violazione di tali disposizioni costituisce responsabilità per danno erariale.

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24

agosto 2016 viene individuato - nel comma in esame - con il richiamo all'art. 2 del decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, il quale ne statuisce le funzioni.

Per quanto riguarda la definizione dei compensi del suddetto Commissario, il decreto di nomina di Vasco Errani a Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 (decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016⁵) disponeva (all'art. 3) che, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sarebbe stato determinato il compenso ad esso spettante nei limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98/2011.

Al riguardo, si osserva che - mentre nel caso richiamato (nomina di Vasco Errani) la determinazione dei compensi è stata demandata a un Dpcm da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nella disposizione in esame la determinazione dei compensi è demandata a un Dpcm adottato d'intesa con i Presidenti delle Giunte regionali competenti per territorio.

Quanto, infine, al riferimento all'art. 34 della legge n. 400/1988, in esso si prevede, tra l'altro, che la Presidenza del Consiglio dei ministri assuma a proprio carico le spese relative alla dotazione degli immobili da destinare a sede dei Commissari del Governo nelle Regioni.

Ai sensi del **comma 3**, i Commissari straordinari sono tenuti:

- ad assicurare una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori interessati dagli interventi.
Tale obiettivo è perseguito attraverso l'adozione di specifici Piani che abbiano ad oggetto la trasformazione e, eventualmente, la delocalizzazione urbana e che siano finalizzati a ridurre le situazioni di rischio sismico e idrogeologico e a tutelare il paesaggio;
- ad adottare una programmazione delle risorse finanziarie orientata al raggiungimento degli obiettivi di cui al punto precedente;
- ad impartire le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di tre tipologie di indicatori: il danno; la vulnerabilità e i costi parametrici.

Il **comma 4** prevede che gli interventi e i piani prescritti dal Capo II (relativo agli eventi sismici nella Regione Molise e nell'area Etnea) siano attuati in conformità:

- alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.

⁵ http://www.governo.it/sites/governo.it/files/DPR_20160909_CommStraord_Errani.pdf.

Gli articoli 4 e 5 del regolamento sulla conservazione degli habitat naturali riguardano, rispettivamente:

- ✓ le misure di conservazione degli habitat naturali e degli habitat di specie che le regioni e le province autonome sono tenute ad assicurare per i proposti siti di importanza comunitaria;
 - ✓ la necessità di tener conto, nella pianificazione e programmazione territoriale, della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione (cd. valutazione di incidenza).
- agli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette nazionali e regionali, individuati dalla legge n. 394 del 1991 ("Legge quadro sulle aree protette").

Articolo 7 ***(Funzioni dei Commissari straordinari)***

L'articolo enumera le **funzioni** (operative, di coordinamento e di vigilanza) attribuite ai **Commissari straordinari** e definisce le **modalità giuridiche** con le quali tali funzioni sono espletate.

Il **comma 1** reca un elenco dettagliato delle funzioni dei Commissari.

- Coordinare gli interventi di ricostruzione disciplinati dal Capo II con gli interventi connessi con il superamento degli stati di emergenza dichiarati con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 settembre e del 28 dicembre 2018 (sulle quali cfr. articolo 6).

Risulta necessario, a tal fine, che i Commissari operino in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e, a seconda degli ambiti di competenza, con i Commissari delegati per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Molise e Sicilia, rispettivamente nell'agosto e nel dicembre 2018 (**lett. a**)).

Con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 547 del 21 settembre 2018 (art. 1), il Presidente della Regione Molise è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici che hanno colpito i Comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018.

Con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018 (art. 1), il dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza della Regione siciliana è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018.

- Vigilare sugli interventi di ricostruzione e riparazione rientranti nella "ricostruzione privata" disciplinata dall'articolo 9 del provvedimento in esame.

Coordinare la concessione ed erogazione dei contributi destinati a far fronte ai medesimi interventi di ricostruzione di immobili privati (**lett. b**)).

- Effettuare, congiuntamente, la ricognizione dei danni e quella dei fabbisogni.

Di concerto con le Regioni Molise e Sicilia, a seconda della competenza, definire - sulla base di criteri omogenei - il quadro complessivo dei danni, quantificare il relativo fabbisogno finanziario e provvedere alla programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate (**lett. c**)).

- Coordinare gli interventi di ricostruzione e riparazione delle opere pubbliche di cui all'articolo 13 (**lett. d**)).
- Gestire le contabilità speciali ad essi intestate (**lett. e**)).

- Provvedere al coordinamento e alla realizzazione degli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi (**lett. f**)).
- Provvedere al coordinamento e alla realizzazione della mappatura dello stato dell'edilizia e dell'urbanistica, con lo scopo di pervenire ad un quadro completo dei rischi statico, sismico e idrogeologico (**lett. g**)).
- Espletare, nei territori interessati, le ulteriori attività ad essi attribuite dal Capo in esame (**lett. h**)).
- Provvedere, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, a: 1) dotare i Comuni di cui all'allegato 2 di un Piano di microzonazione sismica di terzo livello (MS 3), come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza Stato-Regioni; 2) disciplinare - con propri atti - la concessione di contributi e le modalità e procedure per la loro erogazione ai medesimi Comuni di cui all'allegato 2. Gli oneri per l'erogazione di tali contributi sono quantificati nel limite complessivo di 380.000 euro per l'anno 2019, dei quali 299.000 euro destinati alla Regione Siciliana e 81.000 euro destinati alla Regione Molise, sempre con riferimento all'anno 2019, e sono posti a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 8 (**lett. i**)).

L'allegato 2 reca l'elenco dei Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 (per la Regione Molise) e del 28 dicembre 2018 (per la Regione Siciliana), limitatamente ai quali si applicano le disposizioni di cui alla lettera in esame (lettera *i*)).

I Comuni interessati dall'applicazione della lettera *i*) sono pertanto: 1) per la Regione Molise, Acquaviva Collecroce; Castelmauro; Guardiafilera; Montecilfone; 2) per la Regione Siciliana, Aci Bonaccorsi; Aci Catena; Aci Sant'Antonio; Acireale; Milo; Santa Venerina; Trecastagni; Viagrande; Zafferana Etnea.

Sulle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 settembre e del 28 dicembre 2018 si rinvia all'illustrazione dell'art. 6.

Gli studi di MS di livello 3 hanno come obiettivo la caratterizzazione, mediante parametri quantitativi, di aree sismicamente omogenee. La caratterizzazione è basata sul fattore di amplificazione FA, così come definito negli "Indirizzi e criteri generali per la Microzonazione Sismica" (2008).

Dal punto di vista del drafting formale, si rileva l'opportunità di coordinare il riferimento all'"allegato 2" - presente nell'articolo in esame - con il titolo dell'"Allegato II" (indicato con il numero romano).

- Provvedere alle attività concernenti l'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza.
A tal fine i Commissari possono avvalersi delle eventuali risorse residue presenti sulle contabilità speciali costituite ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 547 del 21 settembre 2018 e dell'art. 15 dell'ordinanza

n. 566 del 28 dicembre 2018, che vengono allo scopo trasferite sulle rispettive contabilità speciali di cui all'articolo 8 del provvedimento in esame (**lett. l**)).

L'art. 2 dell'ordinanza n. 547 del 21 settembre 2018 ha autorizzato l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i Comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018.

L'art. 15 dell'ordinanza n. 566 del 28 dicembre 2018 ha autorizzato l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018.

Il **comma 2** prevede che i Commissari straordinari esercitino le funzioni di cui al comma 1 tramite propri atti, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 8 **(Contabilità speciali)**

L'**articolo 8** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un **fondo destinato alla ricostruzione** nelle aree colpite dagli eventi sismici in oggetto, con una dotazione di 275,7 milioni di euro per il quinquennio 2019-2023. Inoltre, prevede l'istituzione di apposite **contabilità speciali**, intestate ai commissari straordinari, su cui confluiscono le risorse finanziarie stanziatae per la ricostruzione, nonché quelle a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione e per l'assistenza alla popolazione.

Il **comma 1** istituisce il fondo cui vengono assegnati 275,7 milioni di euro, per il periodo 2019-2023, dal **comma 2** per l'attuazione degli interventi di "immediata necessità" previsti dal presente decreto-legge in relazione agli eventi sismici che hanno interessato i comuni di cui all'art. 6. Il **medesimo comma** istituisce le citate contabilità speciali cui confluiscono le risorse del fondo (destinate alla ricostruzione) e le ulteriori risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici, alle spese di funzionamento e per l'assistenza alla popolazione.

Si tratta di disposizioni analoghe a quella contenuta nell'art. 4, comma 3, del D.L. 189/2016 per il terremoto in Italia centrale - ove però si dispone l'esclusione delle risorse finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza - e nell'art. 19 del D.L. 109/2018 (terremoto di Ischia).

Il comma 2, inoltre, stabilisce che sono assegnati complessivamente

- **236,7 milioni** di euro per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della **Città metropolitana Catania**,
- **39 milioni** di euro per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della **provincia di Campobasso**.

Nel dettaglio: per la contabilità speciale dell'**area siciliana**, euro 38,15 milioni per l'anno 2019, euro 58,75 milioni per l'anno 2020 ed euro 79,80 milioni per l'anno 2021, euro 30 milioni per l'anno 2022 ed euro 30 milioni per l'anno 2023; per la contabilità speciale dell'**area molisana**, euro 10 milioni per l'anno 2019, euro 19 milioni per l'anno 2020 ed euro 10 milioni per l'anno 2021.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 29.

Articolo 9 **(Ricostruzione privata)**

La disposizione reca la disciplina della ricostruzione privata, affidando ai Commissari il compito di individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell'entità del danno subito, prevedendo contributi fino al 100% delle spese occorrenti, nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario, per le tipologie di intervento indicate.

Il **comma 1** stabilisce che ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei Comuni di cui all'Allegato 1, i **Commissari** provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato. A tal fine, essi **stabiliscono le priorità** sulla base dell'**entità del danno** subito a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).

Si tratta dei Comuni della Provincia di Campobasso, colpiti da una serie di eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018, nonché nei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, nella Città metropolitana di Catania, colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018.

Il **comma 2** individua le **tipologie di intervento e di danno indennizzabili con contributi fino al 100% delle spese occorrenti**, in coerenza con i criteri stabiliti nel Capo II del decreto-legge in esame, sulla base dei danni effettivamente verificatisi;-si tratta di interventi per:

a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione nelle aree considerate ad alto rischio sismico ed idrogeologico, degli **immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e commerciale, per servizi pubblici e privati**, in relazione al **danno effettivamente subito**;

Si tratta di una tipologia che ripropone sostanzialmente quella contemplata dall'art. 5, comma 2, lett. a), del D.L. 189/2016 e vi aggiunge, in linea quanto previsto anche dalla norma sulla ricostruzione privata del c.d. D.L. Genova, all'articolo 20 (come convertito in legge), le ipotesi di "delocalizzazione e trasformazione". Viene inoltre aggiunto, rispetto alla normativa già adottata per precedenti sismi, il riferimento alle 'aree considerate ad alto rischio sismico ed idrogeologico'.

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle **attività produttive**, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e ai **servizi**, inclusi i servizi sociali e socio-sanitari;

Si tratta di una tipologia che ripropone quella contemplata dall'art. 5, comma 2, lett. b), del D.L. 189/2016 e poi l'art. 20 del c.d. D.L. Genova, n. 108 del 2018, come convertito.

c) danni alle **strutture private adibite ad attività sociali**, socio-sanitarie e socio-educative, ricreative, sportive e religiose;

Si tratta di una tipologia che ripropone quella contemplata dall'art. 5, comma 2, lett. d), del D.L. 189/2016.

d) danni agli **edifici privati di interesse storico-artistico**;

Si tratta di una tipologia che ripropone quella contemplata dall'art. 5, comma 2, lett. e), del D.L. 189/2016.

e) **oneri per**:

- l'autonoma sistemazione
- i traslochi
- i depositi
- l'allestimento di alloggi temporanei

sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità.

Si tratta di una tipologia che ripropone quella contemplata dall'art. 5, comma 2, lett. f), del D.L. 189/2016.

La norma precisa che l'erogazione dei contributi dovrà avvenire ai sensi dell'articolo 12, in materia di procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi.

Il **comma 3** stabilisce che i contributi per la ricostruzione privata sono concessi, su richiesta, agli interessati che dimostrino il **nesso di causalità diretto** tra il danno, anche in relazione alla sua entità e i predetti eventi sismici. Tale nesso - specifica la norma - va comprovato da apposita **perizia asseverata**.

Il **comma 4** stabilisce che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare, dall'articolo 50 dello stesso.

Detto regolamento dichiara alcune categorie di **aiuti di stato** compatibili con il mercato interno UE. Il menzionato articolo 50, in particolare, chiarisce che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione, purché soddisfino specifiche condizioni, tra cui:

- riconoscimento da parte delle autorità pubbliche competenti del carattere di calamità naturale dell'evento;
- nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità naturale sono adottati nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Gli aiuti relativi a tali regimi sono concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento.

In base al **comma 5**, agli oneri si provvede nel limite delle risorse disponibili sulla **contabilità speciale** di ciascun Commissario.

Articolo 10
(Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata)

L'**articolo** disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo.

Sono quindi individuate le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi. La misura del contributo è generalmente riconosciuta nella percentuale del 100%. Ulteriori disposizioni riguardano: la dichiarazione dei requisiti; l'introduzione di deroghe alla disciplina civilistica sulle deliberazioni condominiali; la non applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016) ai contratti stipulati dai privati; nonché la fissazione di criteri di selezione dell'impresa a cui il beneficiario dei contributi affiderà i lavori.

Ulteriore condizione per la concessione dei suddetti contributi è volta ad impedire l'erogazione per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale.

Tipologie di danni agli edifici e interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo (commi 1, 5 e 6)

Il **comma 1** stabilisce le **opere ammissibili a contribuzione** nell'ambito degli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati - dei comuni di cui all'Allegato 1 - distrutti o danneggiati dal sisma (che dovranno essere attuati nel rispetto di limiti, parametri e soglie stabiliti con appositi provvedimenti commissariali), distinguendo **tre diverse classi di danno**, come schematizzato dalla tabella seguente. La stessa disposizione ricorda che l'erogazione dei contributi potrà avvenire nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale.

Danni subiti dall'immobile	Costi ammessi a contributo	Contributo
Distrutto (lett. a)	Costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché dell'eliminazione delle barriere architettoniche	Fino al 100% dei costi
Danni gravi lett. b) <i>livelli di danneggiamento e</i>	Costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l'eliminazione delle barriere architettoniche, e per il	

<i>vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita</i>	ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio	Fino al 100% dei costi
Danni lievi lett. c) <i>livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita</i>	Costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio	

Il **comma 5** precisa che rientrano tra le spese **ammissibili a finanziamento** le spese relative alle **prestazioni tecniche e amministrative**, nei limiti previsti dall'art. 17, comma 3 per le attività tecniche.

Tale comma 3 (alla cui scheda si rinvia) dispone che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura (al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali) del 10%, incrementabile fino al 12,5% per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro il contributo massimo è pari al 7,5%. Con provvedimento del Commissario può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2,5%, sempre al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.

Il **comma 6** dispone che le **spese sostenute per tributi o canoni** di qualsiasi tipo, dovuti **per l'occupazione di suolo pubblico** determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo.

Soggetti beneficiari dei contributi e condizioni da rispettare (commi 2 e 3)

Il **comma 2** individua le categorie di soggetti che, **a domanda, e alle condizioni previste**, possono beneficiare dei contributi disciplinati dal comma precedente, distinguendo le seguenti tipologie di immobili:

Immobili	Soggetti beneficiari del contributo	Condizioni da rispettare
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (lettera a)	Proprietari o usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari	- <u>unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (v. <i>infra</i>)</u> - il requisito "adibite ad abitazione principale" (inteso ai sensi dell'art. 13, comma 2, III-V periodo, del D.L.

		201/2011, v. <i>infra</i>) doveva valere alla data dell'evento sismico
Unità immobiliari in locazione, comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa e adibite a residenza anagrafica del conduttore, comodatario o assegnatario (lettera b)	Proprietari o usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari	- <u>unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (v. <i>infra</i>)</u> - i requisiti indicati (concessione in locazione, comodato o assegnazione, nonché residenza anagrafica) dovevano valere alla data dell'evento sismico - il contratto di locazione è stato regolarmente registrato ai sensi del D.P.R. 131/1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro)
Unità immobiliari diverse dalle precedenti (lettera c) <i>Ad esempio, unità immobiliari adibite a seconda abitazione</i>	Proprietari o usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento o familiari che si sostituiscano ai proprietari	- <u>unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (v. <i>infra</i>)</u>
Strutture e parti comuni degli edifici (lettera d)	Proprietari o usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato	- <u>edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (v. <i>infra</i>)</u> - negli edifici era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere a), b) e c). Tale requisito doveva valere alla data dell'evento sismico
Unità immobiliari (nonché impianti e beni mobili strumentali all'attività) adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali (lettera e)	Titolari di attività produttive o chi (per legge, contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda) sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione	- <u>viene prescritto il generico requisito "danneggiati dal sisma", invece del richiamo alle classi B, C, E del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (v. <i>infra</i>)</u> - il requisito di essere "adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali" doveva valere alla data dell'evento sismico

N.B. In carattere sottolineato sono indicate le condizioni relative all'entità del danno subito.

Il comma 3 esclude la concessione dei contributi per gli immobili oggetto di un ordine di demolizione o ripristino **impartito dal giudice penale**, se non previa **revoca** dello stesso da parte del giudice competente dell'esecuzione penale.

La disposizione, dunque, non esclude espressamente la concessione di contributi per gli immobili che siano oggetto di un ordine di demolizione impartito dall'**autorità amministrativa**. Peraltro, si ricorda che in base al comma 7 dell'articolo 12 l'erogazione dei contributi è comunque condizionata all'accoglimento dell'istanza di condono (e dunque all'assenza di ordini di demolizione, ancorché adottati dalla sola autorità amministrativa) nel caso sul bene oggetto di richiesta di contributo sia **pendente** una domanda di sanatoria.

L'ordine di demolizione in oggetto è impartito, secondo il testo del comma in esame:

- dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); la disposizione richiamata dal testo in esame

dispone in ordine all'autorizzazione per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

- e dall'articolo 31 del TU edilizia (v. infra).

In merito si ricorda che per le **demolizioni di immobili abusivi** il **TU sull'edilizia (DPR n. 380 del 2001)** prevede un sistema a **doppio binario** che vede la competenza:

- sia delle **autorità amministrative** (Comuni, Regioni e Prefetture) che procedono con le forme del procedimento amministrativo;
- che dell'**autorità giudiziaria**, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio (art. 31, comma 9, TU), ove la demolizione non sia stata ancora eseguita.

La vigilanza sul rispetto della normativa edilizia e il conseguente potere di imporre la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi è infatti ordinariamente affidata agli uffici comunali (art. 27 TU), con l'attribuzione di poteri suppletivi in capo alle regioni ed al prefetto, in caso di inadempimento dei comuni. In base all'art. 31 del TU edilizia, il dirigente comunale, a fronte di interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire (cioè interventi che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile) ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione.

Per gli stessi illeciti, l'art. 44 del TU prevede l'intervento e la condanna da parte del giudice penale che «con la sentenza di condanna...ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita».

In base al TU edilizia, dunque, l'ordine di demolizione per interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire può provenire tanto dall'autorità amministrativa quanto dal giudice penale; l'ordine ha ad oggetto le medesime condotte.

Disciplina dei contributi e delle relative domande di concessione (commi 4, 7 e 8)

Il **comma 4** dispone che il contributo è concesso **al netto di altri contributi pubblici** percepiti dall'interessato per le medesime finalità di quelli di cui al Capo II.

Le **domande di concessione** dei contributi contengono, secondo quanto disposto dal **comma 7**, la **dichiarazione**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in ordine al **possesso dei requisiti** previsti e all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.

Con il D.P.R. 445/2000 è stato adottato il testo unico in materia di documentazione amministrativa, dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. La dichiarazione sostitutiva di certificazione è un documento sottoscritto dall'interessato senza nessuna particolare formalità e presentato in sostituzione dei certificati: tali dichiarazioni possono riferirsi solo agli stati, qualità personali e fatti tassativamente elencati nell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, a sua diretta conoscenza e non ricompresi nell'elencazione dell'articolo 46: in questo caso l'atto deve essere sottoscritto con firma autenticata (articolo 47 del Testo unico). Per le amministrazioni procedenti è previsto l'obbligo di effettuare idonei controlli (a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà (art. 71). L'art. 75 del testo unico disciplina le sanzioni amministrative a carico del dichiarante in caso di dichiarazioni non veritiere. Oltre alle conseguenze amministrative, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Il **comma 8** dispone che la **concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari**, su richiesta dei Commissari straordinari, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcuna altra formalità.

Ulteriori disposizioni (commi da 9 a 11)

Il **comma 9** reca disposizioni riguardanti deroghe alla disciplina delle **deliberazioni condominiali** al fine di rendere più agevoli le deliberazioni per gli interventi di recupero dei **condomini danneggiati dal terremoto**.

Il primo periodo **deroga**, così, alla disciplina delle **maggioranze assembleari** previste dal codice civile per i lavori sull'immobile condominiale che costituiscano innovazioni (art. 1120 e 1121) e altri interventi (art. 1136, quarto e quinto comma).

Per disporre tali interventi di recupero sarà sufficiente il voto favorevole della **maggioranza dei condomini** che comunque rappresenti **almeno la metà del valore dell'edificio** (500 millesimi) e gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno **un terzo del valore dell'edificio**.

L'**art. 1120 c.c.** prevede due diverse maggioranze per le **innovazioni** volte al miglioramento o all'uso più comodo della cosa comune: fermo restando la necessità della maggioranza degli intervenuti, è richiesto - in relazione alla tipologia di intervento - *un numero di voti che rappresenti almeno due terzi (667 millesimi, primo comma) o la metà del valore dell'edificio (500 millesimi, secondo comma)*. L'**art. 1121 c.c.** riguarda le **innovazioni che comportino una spesa molto gravosa** o voluttuaria, che possono essere deliberate dalla *maggioranza degli intervenuti* che rappresenti almeno due terzi dei millesimi.

Per quanto riguarda la **deroga** all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile prevista dal comma in esame, il riferimento agli interventi ivi previsti sembra essere alle **riparazioni straordinarie di notevole entità**.

L'**art. 1136, quinto comma, c.c.** prevede la stessa maggioranza (un numero di voti che rappresenti la *maggioranza degli intervenuti e due terzi del valore dell'edificio*), oltre che per deliberare le innovazioni di cui all'art. 1120, primo comma, c.c., anche per l'installazione di impianti TV non centralizzati che comportino modifiche delle parti comuni (art. 1122-*bis*, c.c.).

Il **comma 10**, ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, prevede l'**esclusione dei contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi** per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, **dall'applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici** relativi a lavori, servizi e forniture.

Si tratta di una disposizione che **deroga all'art. 1, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti pubblici**. Tale lettera, infatti, prevede l'applicazione delle norme del Codice anche, tra l'altro, all'aggiudicazione degli appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino lavori di genio civile di cui all'allegato I. Tra i lavori indicati nell'allegato I rientrano la costruzione completa o parziale di edifici.

Il **comma 11** prevede norme in materia di **selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi**. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano **iscritte nell'Anagrafe antimafia** degli esecutori di cui all'art. 16, in materia di legalità e trasparenza.

Si segnala, infine, che l'articolo in esame riproduce alcune delle disposizioni relative agli eventi sismici verificatisi in Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016 e collocate nell'art. 6 del D.L. n. 189 del 2016 nonché alcune delle corrispondenti disposizioni relative agli eventi sismici nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017 e collocate nell'art. 21 del D.L. n. 109 del 2018.

Articolo 11

(Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)

La norma reca la disciplina degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio.

Si ricorda che l'[ordinanza n. 3274 del 2003](#) ha provveduto alla **classificazione sismica** dell'intero territorio nazionale in quattro zone a diversa pericolosità (a cui ha fatto seguito l'approvazione della mappa di pericolosità sismica di riferimento per il territorio nazionale operata con l'[ordinanza n. 3519/2006](#)).

In particolare, ai sensi del comma 1 tali contributi sono finalizzati a

a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare e assoggettare a trasformazione urbana gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al **culto**, danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il **massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile**, asseverata da un tecnico abilitato. Si prevede, infine, che lo stesso intervento rispetti le disposizioni in termini di **resistenza sismica** di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti [27 dicembre 2016, n. 477](#) (recante Definizione delle caratteristiche tecniche per la ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma del 2016).

Rispetto alle analoghe norme adottate dopo il sisma del Centro Italia costituisce una ulteriore finalità indicata quella di delocalizzare ed assoggettare a trasformazione urbana gli immobili indicati, invero già prevista invece con il c.d. D.L. Genova (art. 22 del D.L. 108 del 2018, come convertito).

Quanto alla trasformazione urbana, si ricorda qui solamente che l'articolo 120 del t.u. enti locali disciplina le società di trasformazione urbana (STU) costituite dai Comuni e dalle Città metropolitane, società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. La norma stabilisce, tra l'altro, che gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con delibera del consiglio comunale. L'individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche.

b) riparare, ripristinare, demolire e ricostruire gli immobili “di interesse strategico”, di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile [21 ottobre 2003](#) e ad **uso scolastico** danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle **norme tecniche per le costruzioni** vigenti.

Con il [decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018](#) (sostitutivo del precedente D.M. 14 gennaio 2008) sono state aggiornate le **norme tecniche per le costruzioni**. In tale ambito sono classificati gli **interventi di miglioramento**, quali interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati delle norme tecniche medesime; **interventi di adeguamento** quali interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente. Il capitolo 7 delle norme tecniche è dedicato, tra l'altro, alla "progettazione per azioni sismiche". L'applicazione delle norme tecniche (in virtù dell'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 39 del 2009, adottato in seguito al sisma del 2009 in Abruzzo), è divenuta obbligatoria dal 1° luglio 2009.

Il citato decreto 21 ottobre 2003 (Allegato 1) definisce, per quanto di competenza statale, le **tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale** per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché fornisce le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie.

c) riparare e ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso.

Le citate norme tecniche per le costruzioni prevedono che per i **beni di interesse culturale** in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del comma 4 dell'art. 29 del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, è in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di miglioramento effettuando la relativa valutazione della sicurezza (§ 8.4 delle nuove norme tecniche).

Si ricorda, altresì, la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011, recante "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008".

Si ricorda, infine, che nel decreto-legge n. 189 del 2016, art. 7, (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) sono presenti disposizioni analoghe a quelle contenute nell'articolo in esame, così anche nell'art. 22 del D.L. Genova.

Articolo 12

(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi)

L'**articolo 12** disciplina la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, prevedendo la unitaria presentazione, da parte dei soggetti legittimati, dell'istanza di concessione dei contributi ai Comuni colpiti dal sisma, e della richiesta del titolo abilitativo necessario per l'intervento progettato. Si rinvia a successivi atti del Commissario la definizione di modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle pratiche.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che, in materia di interventi di immediata esecuzione, l'**istanza di concessione dei contributi** sia presentata dai soggetti legittimati ai Comuni colpiti dagli eventi sismici, indicati nell'allegato 1 del decreto-legge, unitamente alla **richiesta del titolo abilitativo** necessario per la tipologia dell'intervento progettato.

I soggetti legittimati alla richiesta del contributo economico sono indicati dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge, alla cui scheda si rinvia.

La disposizione in esame elenca la seguente **documentazione** da allegare obbligatoriamente alla domanda, **oltre a quella necessaria per il rilascio del titolo edilizio**:

a) **relazione tecnica asseverata** a firma di professionista abilitato e in possesso dei requisiti di qualificazione degli operatori economici per servizi di architettura e di ingegneria (di cui all'articolo 17 del decreto-legge): questa deve attestare la riconducibilità **causale diretta** dei danni esistenti agli eventi sismici e vi si allega l'eventuale **scheda AeDES**, se disponibile, **o l'ordinanza di sgombero**;

La c.d. [scheda AeDES](#) (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, utilizzata per la prima volta in occasione del terremoto umbro-marchigiano del 1997, è stata oggetto di alcuni aggiornamenti a fronte di eventi successivi. È stata, quindi, utilizzata in occasione del terremoto in Abruzzo del 2009, formalmente allegata all'Ordinanza 3753 del 6 aprile quale strumento per censire gli edifici danneggiati dal sisma, e successivamente nel terremoto in Emilia del 2012. La scheda AeDES, già pubblicata nel D.P.C.M. del 5 maggio 2011, e quindi divenuta strumento di riferimento ufficiale per il rilevamento dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell'agibilità postsismica degli edifici ordinari, è stata aggiornata con il D.P.C.M. 8 luglio 2014, che contiene il relativo manuale di compilazione della suddetta scheda. Con il DPCM del 14 gennaio 2015 è stata inoltre approvata la nuova scheda GL-AeDES di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce ed il relativo manuale operativo.

b) **progetto degli interventi proposti**, con l'indicazione delle attività di demolizione, ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti, riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;

c) **indicazione dell'impresa affidataria dei lavori**, con allegata documentazione che ne attesti l'**iscrizione all'Anagrafe** di cui all'art. 16 del decreto-legge e il rispetto della normativa vigente in materia di **antimafia**.

Si ricorda che l'art. 10, comma 11, prevede che la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe antimafia prevista dall'art. 16.

All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il **Comune** rilascia il **corrispondente titolo edilizio (comma 2)**. I Comuni acquisiscono, verificano e, indi, trasmettono al Commissario straordinario la **documentazione prodotta ai fini della** concessione del contributo (**comma 3**).

La definizione del procedimento è assegnata, dal **comma 4**, al **Commissario straordinario** competente o a suo delegato, ed avviene con **decreto** nella misura accertata e ritenuta congrua. L'**erogazione** dei contributi - che è a valere sulle risorse della contabilità speciale intestata al Commissario - avviene sulla base di **stati di avanzamento lavori** relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

Il **comma 5** prevede che il Commissario proceda con **cadenza mensile** - avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche territorialmente competente - a **verifiche a campione** sugli interventi destinatari dei contributi (per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma dell'articolo in esame), previo sorteggio dei beneficiari. Le **verifiche** a campione devono comunque riguardare **almeno il 10 per cento dei contributi** complessivamente concessi. Tale attività è svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a valere sulle risorse (umane, finanziarie e strumentali) disponibile a legislazione vigente.

Qualora dalle verifiche emerga una carenza dei presupposti per la concessione ovvero una non corrispondenza degli interventi eseguiti rispetto a quelli per i quali è stato concesso il contributo, il Commissario straordinario dispone **l'annullamento o la revoca**, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi, provvedendo a richiedere la **restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite**.

Il **comma 6** rinvia ad **atti del Commissario** la definizione di **modalità e termini** per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle pratiche, anche in via dematerializzata con l'utilizzo di piattaforme informatiche.

Si ricorda che l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge in esame stabilisce che per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo.

Il **comma 7** prevede la **sospensione** del procedimento per la concessione dei contributi **nelle more dell'esame delle istanze di sanatoria**; ne subordina l'**erogazione all'accoglimento dell'istanza** medesima.

Articolo 13 **(Ricostruzione pubblica)**

La disposizione reca norme sulla ricostruzione pubblica, demandando a provvedimenti del Commissario di disciplinare il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, per gli interventi individuati. Con atti del Commissario si provvede a predisporre e approvare un piano con riferimento alle opere pubbliche e alle chiese ed edifici di culto, piani per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili, un piano dei beni culturali e un piano di interventi sui dissesti idrogeologici. Il Commissario può individuare, con motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici di Ischia. Si dettano norme per le procedure di affidamento in base al codice dei contratti pubblici, prevedendosi poi l'erogazione in via diretta dei contributi e delle spese per l'assistenza alla popolazione, i cui criteri e modalità attuative sono demandati a provvedimenti del Commissario straordinario, adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Si dettano infine norme per il monitoraggio dei finanziamenti.

Il **comma 1** demanda a **provvedimenti dei Commissari straordinari** (rispettivamente, per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso e per la ricostruzione nei territori della Città metropolitana di Catania) la disciplina del finanziamento, nei limiti delle risorse della contabilità speciale, per i seguenti interventi:

- la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
- gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture;
- gli interventi sui beni del **patrimonio artistico e culturale**, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 12 del [d.lgs. 42/2004](#) (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio), la verifica dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (c.d. interesse culturale), è effettuata, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo, al fine di assicurare uniformità di valutazione. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta. Per le cose di cui all'art. 10, comma 1, del Codice (vale a dire cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti), che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, vige la presunzione di interesse culturale – e le stesse sono sottoposte

pertanto alle disposizioni di tutela – fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica. In caso di accertamento positivo dell’interesse culturale, i beni continuano ad essere soggetti alle disposizioni di tutela, mentre, nel caso di verifica con esito negativo, vengono esclusi dall’applicazione di tale disciplina.

Tali interventi devono prevedere anche opere di **miglioramento sismico** finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei comuni dell'allegato 1.

Si segnala che i Comuni di cui all'allegato 1 sono i seguenti:

Provincia di Campobasso: Acquaviva Collecroce; Campomarino; Castelbottaccio; Castelmauro; Guardiafilera; Guglionesi; Larino; Lupara; Montecilfone; Montefalcone del Sannio; Montemitro; Montorio nei Frentani; Morrone del Sannio; Palata; Portocannone; Rotello; San Felice del Molise; San Giacomo degli Schiavoni; San Martino in Pensilis; Santa Croce di Magliano; Tavenna.

Provincia di Catania: Aci Bonaccorsi; Aci Catena; Aci Sant’Antonio; Acireale; Milo; Santa Venerina; Trecastagni; Viagrande; Zafferana Etnea.

Il finanziamento degli interventi avviene attraverso la concessione di **contributi** per la realizzazione degli interventi individuati a seguito della **ricognizione dei fabbisogni**, effettuata dal **Commissario straordinario competente**.

In base al **comma 2**, con l’indicata finalità di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, sempre con **atti del Commissario straordinario competente** si provvede a predisporre e approvare:

- a) un **piano degli edifici pubblici**, delle **chiese** e degli **edifici di culto** di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; tale piano quantifica il danno prevedendo il relativo finanziamento nei limiti delle risorse disponibili in contabilità speciale;
- b) un **piano di interventi finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi pubblici ed infrastrutture** a valere sulle risorse disponibili in contabilità speciale;
- c) un **piano dei beni culturali**, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili in contabilità speciale; si prevede che siano a tal fine sentiti il MIBAC ovvero il competente assessorato della Regione Siciliana.

Si ricorda che con [direttiva MIBACT 23 aprile 2015](#) (GU n. 169 del 23 luglio 2015) – di aggiornamento della direttiva 12 dicembre 2013 – sono state definite le procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali. Ai sensi della stessa direttiva, la struttura operativa per il monitoraggio e il coordinamento delle attività necessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti da calamità naturali è articolata in una Unità di coordinamento nazionale UCCN-MIBAC, che opera presso il Segretariato generale, e in Unità di coordinamento regionale UCCR-MIBAC, che operano presso i segretariati regionali del Ministero.

- d) un **piano di interventi sulle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico**, con **priorità** per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture, **sentito il Commissario per il dissesto idrogeologico** e nei limiti delle risorse disponibili in contabilità speciale.

L'articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha disposto il subentro dei Presidenti delle Regioni, che agiscono quindi in qualità di Commissari straordinari delegati.

La norma ha previsto che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 91 citato, i Presidenti della regioni subentrino relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di **mitigazione del rischio idrogeologico** individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali. La previsione ha inoltre stabilito che i commissari straordinari attualmente in carica completino le operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Si segnala che è stata poi prevista la facoltà di **delega** a tali funzioni con la nomina di un **soggetto attuatore**. In particolare, il comma 2-ter della norma in parola ha previsto che per l'espletamento delle attività in parola, il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

Con riferimento alla Regione Molise, l'attività del Commissario straordinario delegato sono disponibili sulla relativa [pagina web](#).

Con riferimento alla Regione Sicilia, è stato nominato il Commissario straordinario di governo nonché il soggetto attuatore, sulla cui attività si veda la relativa sezione del [sito](#).

Il **comma 3** stabilisce che i **Commissari straordinari** individuano, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono **un'importanza essenziale** ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici. Tale individuazione può avvenire in sede di approvazione dei piani ovvero con apposito atto **da parte del Commissario competente**.

La realizzazione di tali interventi 'prioritari' costituisce - in base al dettato normativo - presupposto per l'applicazione della **procedura negoziata senza bando**.

L'art. 63, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) disciplina la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, disponendo che, nei casi e nelle circostanze indicati nei commi da 2 a 5, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.

Si prevede, pertanto, che agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, per la ricostruzione, si applichino le norme riguardanti:

- il ricorso alla procedura negoziata senza bando, sulla base di un'adeguata motivazione, di cui all'art. 63, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016;

- l'individuazione, nell'ambito della predetta procedura, degli operatori economici da consultare e la selezione di almeno cinque operatori economici, di cui all'articolo 63, comma 6, del citato Codice.

Si ricorda che l'articolo 63, al comma 2, per gli appalti di lavori, forniture e servizi, consente l'utilizzo di tale procedura:

- a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta;
- b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
- c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.

Le ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 63 del Codice riproducono le corrispondenti lettere del paragrafo 2 dell'**articolo 32 della direttiva 2014/24/UE** sugli appalti pubblici, che è stata recepita dal Codice dei contratti pubblici. Nel considerando 80) della direttiva, si sottolinea che “solo in situazioni eccezionali in cui l'estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice in questione che non sono ad essa imputabili rende impossibile il ricorso a una procedura regolare anche entro termini ridotti, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero, entro i limiti di quanto strettamente necessario, avere la possibilità di aggiudicare appalti con procedura negoziata senza previa pubblicazione. Ciò potrebbe verificarsi quando calamità naturali richiedono interventi immediati”.

Si ricorda infine che analoga disposizione è prevista, nell'ambito della normativa post sisma del Centro Italia, dall'art. 14 del **D.L. 189 del 2016**, comma 3-*bis*, come inserito dall'art. 5, comma 1, lettera b), del D.L. 8 del 2017.

La disposizione prevede quindi che per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del Codice dei contratti pubblici.

Richiamando il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, si stabilisce che l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad **almeno cinque**

operatori economici iscritti nell'**Anagrafe antimafia** richiamata all'articolo 16 del decreto-legge.

In base all'art. 30 del [D.L. 189 del 2016](#), gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto da un'apposita Struttura di missione del Ministero dell'interno e denominato **Anagrafe antimafia degli esecutori**.

In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli **elenchi** tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'art. 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia.

L'art. 1 della [legge n. 190 del 2012](#), recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", individua al comma 53 determinate attività imprenditoriali a rischio di infiltrazione mafiosa, per le quali l'informazione antimafia liberatoria deve essere acquisita - ai sensi del comma 52 dello stesso art. 1 - a prescindere dalle soglie di valore dei contratti stabilite dal codice delle leggi antimafia, attraverso consultazione, anche in via telematica, di un apposito elenco, istituito presso ogni prefettura, di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, operanti nei medesimi settori imprenditoriali. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede, la quale effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

Con [d.P.C.M del 18 aprile 2013](#) sono state definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dei predetti elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una **commissione giudicatrice** costituita ai sensi dell'articolo 77 del Codice dei contratti pubblici ([d. lgs. 50/2016](#)).

Si ricorda che tale norma è stata novellata dalla lettera m) dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame, cui si rinvia.

Il **comma 4** incarica dell'espletamento delle **procedure di gara** le **regioni territorialmente competenti** e gli **enti locali** a tal fine individuati dalla regione stessa, relativamente agli **immobili di loro proprietà** e **previa specifica intesa**. La norma pone il limite delle risorse disponibili e prevede la **previa approvazione da parte dei Commissari straordinari competenti**, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse di contabilità speciale.

Il comma ricalca in larga parte quanto previsto, nell'ambito del [D.L. 189/2016](#) adottato dopo il sisma del Centro Italia, per la ricostruzione pubblica. L'art. 14, co 3-*quater* (inserito dall'art. 18-octies, comma 1, lett. b), del D.L. n. 8/2017 come convertito) prevede infatti che le regioni interessate dal sisma del centro Italia, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, 'quali

stazioni appaltanti', procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Presidente della regione, in qualità di vice commissario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse della relativa contabilità speciale, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà.

Si valuti l'opportunità di chiarire nel comma 4 che gli enti indicati procedono all'attività prevista in qualità di stazioni appaltanti.

Secondo il **comma 5**, i **Commissari** straordinari provvedono, con oneri a carico delle risorse di contabilità speciale di cui all'articolo 8, e nei limiti delle risorse disponibili, alla **diretta attuazione** degli interventi relativi agli **edifici pubblici di proprietà statale**, ripristinabili con miglioramento sismico.

In base al **comma 6**, i soggetti attuatori (di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge) oppure i Comuni interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario competente, sulla base delle **priorità** stabilite dai Commissari stessi e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali (di cui al comma 2, lettere a) e c) della norma in esame).

Ai fini della correttezza del testo, si segnala che il comma 2, lettera a), citato dal comma 6 in commento, non reca la dizione di "piano delle opere pubbliche", ma di "piano degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto".

Il **comma 7** consente ai **soggetti attuatori** e ai **comuni interessati** di procedere all'affidamento di incarichi, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, ad **uno o più degli operatori economici** indicati all'articolo 46 del Codice dei contratti pubblici ([d. lgs. 50/2016](#)). Si prevede che ciò avvenga in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario.

L'affidamento degli incarichi in questione è consentito solo in caso di **indisponibilità di personale** in possesso della necessaria professionalità.

L'art. 46 del Codice dei contratti pubblici reca norme in materia di operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Esso stabilisce che sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,

nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale; c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici indicati stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

Si ricorda che l'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fissa le soglie di rilevanza comunitaria in:

- a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III al Codice; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
- c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;
- d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

- a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
- b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

La norma specifica che **restano ferme** le previsioni dell'articolo 24 del Codice dei contratti pubblici, in materia di progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici per i lavori pubblici.

Nel dettaglio, l'art. 24 del [D.Lgs 50/2016](#) prevede in particolare che le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del

procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende, sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
- c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
- d) dai soggetti di cui all'articolo 46, che elenca gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

Si ricorda che l'articolo 24 del codice è stato modificato dall'art. 1, co. 1, lettera b) del decreto-legge in esame.

Ai sensi del **comma 8**, i Commissari straordinari, previo esame dei progetti presentati dai soggetti attuatori o dai comuni interessati e verificata la congruità economica degli stessi, approvano definitivamente i **progetti esecutivi** ed adottano il **decreto di concessione del contributo**.

Si prevede l'**erogazione in via diretta** per i contributi previsti dalla disposizione in esame, nonché per le spese per l'assistenza alla popolazione (**comma 9**).

Il **monitoraggio** dei finanziamenti avviene sulla base di quanto disposto dal [decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229](#) (**comma 10**).

Si ricorda che il citato d. lgs. reca l'attuazione dell'articolo 30, comma 9, *lettere e), f) e g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009, e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (art. 1, comma 1). Il decreto introduce nuovi obblighi informativi, e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all'autorità di vigilanza. E' prevista l'istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti all'intero processo realizzativo dell'opera, con obbligo, tra l'altro, di subordinare l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 5), che è stato emanato in data 26 febbraio 2013 e pubblicato nella G.U. 5 marzo 2013, n. 54.

Si prevedono, nel dettaglio, disposizioni in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, recando una serie di disposizioni su comunicazione dei dati, natura delle informazioni e definizione set informativo nonché modalità e regole di trasmissione dei dati. Sono contenute altresì

norme sui titolari delle banche dati, già esistenti, e sulla disponibilità dei dati, nonché sulla trasmissione dei dati di partenariato pubblico-privato.

Il decreto stabilisce che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009, denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche».

L'art. 4 del D.lgs. n. 229/2011 disciplina poi il definanziamento per mancato avvio dell'opera.

Le risorse destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche, sono unitariamente considerate, per ciascuna Amministrazione, come facenti parte di due fondi distinti, rispettivamente, denominati «Fondo progetti» e «Fondo opere».

Si segnala, infine, che il presente articolo reca disposizioni di contenuto analogo a quelle dell'art. 326 del decreto-legge n. 109 del 2018 ("Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"), con riferimento agli eventi sismici nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017.

Articolo 14

(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)

La disposizione individua i **soggetti attuatori degli interventi** per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, in materia di ricostruzione pubblica.

L'articolo reca quindi la seguente lista di soggetti attuatori:

- la Regione Molise;
- la Regione Siciliana;
- il Ministero per i beni e le attività culturali;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- l'Agenzia del demanio;
- i Comuni di cui all'Allegato 1;
- il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture;
- la diocesi dei Comuni di cui all'allegato 1, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#);
- le Province o Città metropolitane.

Rispetto alle previsioni in analogia materia adottate con riferimento ad eventi sismici (art. 15 del [decreto-legge n. 189 del 2016](#) oppure art. 27 del [decreto-legge n. 109 del 2018](#)), si segnala che la disposizione inserisce tra i soggetti attuatori per la ricostruzione pubblica le Province o Città metropolitane. Inoltre, il decreto-legge n. 109 del 2018 (riguardo al sisma di Ischia) annovera espressamente i soggetti gestori delle infrastrutture *viarie*; il decreto-legge n. 189 del 2016 (concernenti gli eventi sismici dell'Italia centrale) non annovera, invece, tali soggetti.

Si fa presente che i Comuni di cui all'**allegato 1** sono i seguenti:

Provincia di Campobasso: Acquaviva Collecroce; Campomarino; Castelbottaccio; Castelmauro; Guardiafilera; Guglionesi; Larino; Lupara; Montecilfone; Montefalcone del Sannio; Montemitro; Montorio nei Frentani; Morrone del Sannio; Palata; Portocannone; Rotello; San Felice del Molise; San Giacomo degli Schiavoni; San Martino in Pensilis; Santa Croce di Magliano; Tavenna.

Provincia di Catania: Aci Bonaccorsi; Aci Catena; Aci Sant'Antonio; Acireale; Milo; Santa Venerina; Trecastagni; Viagrande; Zafferana Etnea.

Si ricorda che l'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fissa le soglie di rilevanza comunitaria in:

- a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità

governative centrali indicate nell'allegato III al Codice; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;

- c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;
- d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

- a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
- b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

Articolo 15 ***(Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati)***

L'**articolo 15** prevede la possibilità di assegnare un **contributo a privati** in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici e di beni mobili registrati.

Il **comma 1** prevede la possibilità di assegnare un contributo in caso di distruzione o danneggiamento grave di:

- **beni mobili** presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici
- e di **beni mobili registrati**.

Si rinvia a **modalità e criteri** da definire con provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del decreto-legge, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, "nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico".

La norma in esame dispone si provveda nei **limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali** intestate ai Commissari competenti per territorio, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica residente nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui al presente decreto-legge. Si specifica che, in ogni caso, per i beni mobili **non registrati** può essere concesso solo un **contributo forfettario**.

Il **comma 2** dispone che le disposizioni del comma 1 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare, dall'articolo 50 in materia di aiuti per calamità naturali.

Il **regolamento (UE) 651/2014** dichiara alcune tipologie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. Si ricorda che tali articoli disciplinano la materia degli aiuti di stato. In particolare, l'articolo 107 stabilisce che, salvo deroghe, sono incompatibili con il mercato interno gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, che falsifichino o minaccino di falsificare la concorrenza (par. 1). Tra le deroghe previste (al par. 2), quelle che riguardano gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali (par. 2 lett. b)). L'articolo 108 stabilisce per gli Stati membri un obbligo di notifica alla Commissione europea per tutti i progetti diretti ad istituire o a modificare aiuti di Stato. La Commissione provvede quindi ad esaminare tali progetti e ad autorizzarli (o non autorizzarli, in base ad una precisa procedura). Tuttavia, l'articolo 108 al par. 3 prevede che quest'ultima possa adottare regolamenti di esenzione per determinate categorie di aiuti di stato che possono essere considerati compatibili ex ante con il mercato interno e quindi non soggetti all'obbligo di notifica da parte degli Stati membri e alla previa

autorizzazione della Commissione europea. Tale dispensa deve essere stabilita dal Consiglio dell'Ue ai sensi dell'articolo 109 del TFUE, in base al quale il Consiglio adotta regolamenti sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE e stabilisce le categorie di aiuti dispensati dalla procedura di cui all'articolo 108, par. 3.

Il richiamato articolo 50 del regolamento (UE) di esenzione n. 651 reca disposizioni riguardanti gli aiuti destinati a ovviare i danni arrecati da determinate calamità naturali. Nello specifico dichiara compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, par.2, lett. b) ed esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, par. 3, gli aiuti di stato destinati ad ovviare i danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale. Fissa inoltre alcune condizioni per la concessione dei suddetti aiuti (riconoscimento formale del carattere di calamità naturale dell'evento da parte delle autorità pubbliche dello Stato membro ed esistenza di un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa). Prevede quindi che i regimi di aiuti siano adottati entro tre anni dal verificarsi della calamità e che gli aiuti relativi a tali regimi siano concessi entro quattro anni dall'evento calamitoso. Specifica poi le tipologie di costi ammissibili, che sono i costi dei danni subiti a causa dell'evento. Tali danni sono distinti in danni materiali (ad esempio ad immobili, attrezzature, macchinari) e perdita di reddito totale o parziale da parte dell'impresa, per un periodo massimo di 6 mesi dalla data dell'evento. In entrambi i casi l'articolo provvede a fissare le modalità di calcolo ai fini della quantificazione dei danni. Infine, sancisce una copertura massima per l'aiuto e per tutti gli altri pagamenti ricevuti a seguito dei danni (non oltre il 100% dei costi ammissibili).

Sebbene il richiamo al regolamento UE comporti la valenza dei requisiti ivi previsti, sul piano della formulazione letterale del testo si valuti di specificare, anche per l'assegnazione di contributi in caso di distruzione o danneggiamento di beni mobili registrati, la necessità del nesso di causalità tra il danno e l'evento sismico in oggetto.

Si segnala infine che disposizioni di contenuto analogo sono recate dall'art. 28 del D.L. n. 109 del 2018. Tale articolo reca, però, contributi ai privati e "alle attività produttive" per i beni mobili danneggiati dal sisma del 2017 nei comuni dell'Isola di Ischia.

Articolo 16 *(Legalità e trasparenza)*

L'**articolo 16** dispone circa l'applicazione delle disposizioni adottate in relazione agli eventi sismici nel Centro Italia in materia di **legalità e trasparenza**, estendendola alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nella Provincia di Campobasso e nella città metropolitana di Catania nel corso del 2018.

Le disposizioni in oggetto concernono il presidio di legalità introdotto per la ricostruzione del Centro Italia, con l'obbligo di iscrizione ad una specifica Anagrafe per le imprese che intendano realizzare gli interventi di ricostruzione.

Il **comma 1** dispone l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 (adottato in relazione agli eventi sismici nel Centro Italia) in materia di legalità e trasparenza.

La finalità viene individuata nello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla **prevenzione** ed al **contrasto** delle **infiltrazioni della criminalità organizzata** sia nell'affidamento sia nell'esecuzione dei **contratti pubblici e privati con contribuzione pubblica**, che abbiano ad oggetto lavori, servizi e forniture per la ricostruzione nei Comuni colpiti (quelli indicati nell'allegato I che correda il provvedimento in esame).

A tal fine, i Commissari si avvalgono della Struttura e dell'Anagrafe di cui all'articolo 30 del citato decreto-legge n. 189, e più in generale applicano le disposizioni ivi previste.

L'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 ha istituito un'apposita **Struttura di missione**, presso il Ministero dell'Interno, preposta al coordinamento delle attività volte alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione a seguito degli eventi sismici dell'Italia centrale.

Il medesimo articolo 30 del decreto-legge n. 189 reca poi la disciplina della cosiddetta **Anagrafe antimafia degli esecutori**, creata al fine di assicurare che gli operatori economici che intendono partecipare gli interventi di ricostruzione non siano soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Più nel dettaglio, l'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 (convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 ed oggetto di successive novelle) ha previsto, con le medesime finalità indicate nella norma qui in esame, l'istituzione, nell'ambito del Ministero dell'interno, di una apposita **Struttura di missione** diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione.

La Struttura - in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (cd. Codice delle leggi antimafia) - è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio, da parte della stessa Struttura, dell'informazione antimafia per i contratti indicati di qualunque valore o importo e assicura, con competenza funzionale

ed esclusiva, il coordinamento in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle Province interessate dagli eventi sismici, in base alla norma istitutiva.

In materia di **Anagrafe Antimafia**, rileva la previsione - posta dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 - che costituisca condizione necessaria per l'iscrizione nell'Anagrafe la conclusione con esito liberatorio delle verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del cd. Codice delle leggi antimafia (di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011), eseguite per contratti, subappalti o subcontratti di qualsiasi importo o valore connessi agli interventi. Tali verifiche, ai sensi del comma 2 dell'articolo 30, sono effettuate dalla citata Struttura di missione, competente, come detto, a rilasciare l'informazione antimafia.

In estrema sintesi, le disposizioni del Codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 prevedono che determinati soggetti (tra i quali enti pubblici, stazioni appaltanti, società in controllo pubblico) conseguano l'informazione antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'interno.

L'articolo 30, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 (come successivamente novellato, dal decreto-legge n. 8 del 2017) prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sia costituita un'apposita sezione specializzata del comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (nuovo codice degli appalti), con compiti di monitoraggio, nei Comuni indicati, delle verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività di ricostruzione.

Siffatta sezione è composta da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della programmazione economica e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, dell'Avvocatura dello Stato, della Procura generale della Corte dei conti, nonché dal Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione o suo delegato.

In base al comma 6 della norma, gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, devono essere iscritti, a domanda, in un **apposito elenco**, tenuto dalla Struttura e denominato **Anagrafe antimafia degli esecutori**. Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio.

Con il decreto-legge n. 8 del 2017 si è intervenuti in ordine al cosiddetto presidio di legalità rafforzato, prevedendo che:

- tutti gli operatori economici interessati siano comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe;
- resta ferma la necessità del rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 (cosiddetto Codice degli appalti) oltre al rispetto degli ulteriori requisiti eventualmente previsti dal bando di gara o dalla lettera di invito.

Sono state altresì introdotte alcune disposizioni volte a ridurre i tempi necessari per i controlli, prevedendosi che:

- qualora al momento dell'aggiudicazione - disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute;
- a tal fine, si prevede che le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri.

Il comma 7 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 (anch'esso novellato dal decreto-legge n. 8 del 2017) ha ampliato la sfera dell'iscrizione di diritto all'Anagrafe, segnatamente prevedendosi che siano **iscritti di diritto** nell'Anagrafe gli operatori economici che risultino iscritti - non solo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 189, come originariamente previsto dal decreto medesimo - bensì anche 'in data successiva', in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, previa presentazione della relativa domanda.

La normativa indica (comma 8 dell'articolo 30 citato) i dati riportati nell'Anagrafe, quali:

- a) i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell'importo;
- b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o gestionale;
- c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie;
- d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento finanziario o sul monitoraggio finanziario;
- e) le eventuali penalità applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle attività di cantiere definite dalla Struttura in conformità alle linee guida del comitato.

Sono previste norme per favorire la tempestività delle verifiche, con le risorse strumentali allocate presso la Struttura e un regime di accessibilità dei dati dalla Direzione investigativa Antimafia e dall'Autorità nazionale anticorruzione.

L'iscrizione nell'Anagrafe ha validità di dodici mesi ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validità dell'iscrizione medesima.

Nei casi in cui la cancellazione dall'Anagrafe riguarda un operatore economico titolare di un contratto, di un subappalto o di un subcontratto in corso di esecuzione, la Struttura ne dà immediata notizia al committente, pubblico o privato, ai fini dell'attivazione della clausola automatica di risoluzione. L'obbligo di comunicazione delle modificazioni degli assetti societari o gestionali previsto dalla normativa è assolto mediante comunicazione al prefetto responsabile della Struttura.

Ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si applicano le disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti, prevedendosi poi, per la realizzazione di interventi pubblici di particolare rilievo, la

possibile sottoposizione di tali interventi alle disposizioni in materia di monitoraggio finanziario indicate, risultando comunque sempre competente all'applicazione delle eventuali sanzioni il prefetto responsabile della Struttura.

L'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede poi (comma 14) che in caso di fallimento o di liquidazione coatta dell'affidatario di lavori, servizi o forniture nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa indicata, il contratto di appalto si intende risolto di diritto e la Struttura dispone l'esclusione dell'impresa dall'Anagrafe.

La stessa disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario; in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento sono nulli relativamente al contratto di appalto per affidamento di lavori, servizi o forniture di cui sopra.

Inoltre, si stabilisce, tenuto conto del fatto che gli interventi e le iniziative per il risanamento ambientale delle aree ricomprese nei siti di interesse nazionale nonché delle aree di rilevante interesse nazionale indicate comportano di regola l'esecuzione delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, che le stazioni appaltanti possono prevedere che la partecipazione alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture connessi ad interventi per il risanamento ambientale delle medesime aree e la sottoscrizione di contratti e subcontratti per la relativa esecuzione siano riservate ai soli operatori economici iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 1, comma 52 della legge n. 190 del 2012.

L'articolo 2-bis, comma 33, del decreto-legge n. 148 del 2017 ha disposto la istituzione - entro l'Anagrafe antimafia degli esecutori - di una sezione speciale, in cui confluisca l'elenco degli operatori economici impegnati nell'attività di riparazione e di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 nel Comune dell'Aquila e nei Comuni del cratere.

Il **comma 2** dispone in ordine alla copertura degli **oneri finanziari**, relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione.

Tali oneri sono quantificati per il **biennio 2019-2020**, in **1 milione di euro annui**.

Tali risorse sono attinte, per ciascun anno, per metà sull'apposita contabilità speciale intestata a ciascun Commissario straordinario cui sono destinate le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici (ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016), per l'altra metà sulle analoghe postazioni previste dall'articolo 8 del presente provvedimento a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario per la ricostruzione nei territori del Catanese.

Il **comma 3** prevede che agli **atti di competenza dei Commissari** straordinari si applicano le disposizioni in materia di **trasparenza** e di **pubblicità** degli atti dettate dall'articolo 36 del decreto-legge n. 189 del 2016.

L'articolo 36 del decreto-legge n. 189 del 2016 dispone che tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di collaboratori e consulenti, alla predisposizione dell'elenco speciale dei professionisti abilitati, nonché alle relative

iscrizioni ed esclusioni, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere ed alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata (ove non considerati riservati o secretati ai sensi del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), siano pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale del commissariato straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente» e siano soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 (di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Si ricorda peraltro che la lettera c) dell'articolo 1, co. 1, del decreto-legge in esame sopprime il secondo, il terzo e il quarto periodo dell'articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici al fine di escludere la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici (cd. pubblicità che produce effetti legali). Si fa rinvio alla relativa scheda di lettura.

Articolo 17

(Qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria)

L'**articolo 17** reca disposizioni in ordine alla qualificazione degli operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria. Si fissano i requisiti per l'affidamento di incarichi sia di progettazione, sia di direzione dei lavori, funzionali alla ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici.

Il **comma 1** individua i soggetti cui possono essere affidati dai privati gli **incarichi di progettazione e direzione dei lavori**, richiamandosi all'articolo 46 del Codice dei contratti pubblici e ponendo **condizioni aggiuntive**. **Ulteriori condizioni** sono poste dal **comma 2** per i soli incarichi di **direzione dei lavori**.

Il Codice dei contratti pubblici, articolo 3, comma 1, lettera *p*), definisce operatore economico una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

L' articolo 46 del medesimo Codice - richiamato dalla disposizione in esame - ammette a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria le seguenti categorie di soggetti:

- i prestatori di servizi di ingegneria e architettura, intendendo con ciò professionisti singoli, associati, società tra professionisti, società di ingegneria, consorzi, i GEIE (Gruppi Europei di Interesse Economico), i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti. Tra questi servizi rientrano anche attività tecnico-amministrative, studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici (per questi ultimi interventi, sono ammessi i restauratori qualificati di beni culturali);
- le società di professionisti, vale a dire le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi, nelle forme delle società di persone ovvero nella forma di società cooperativa, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- società di ingegneria, ossia società di capitali che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV (*Common Procurement Vocabulary*) stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

- raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui sopra;
- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e di architettura.

I **requisiti ulteriori** indicati dal **comma 1** in esame consistono nel:

- possesso di adeguati livelli di **affidabilità e professionalità**;
- e nel non avere violato **norme contributive e previdenziali** ostative al rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

In proposito, si rileva che la nozione di adeguati livelli di affidabilità e professionalità non risulta individuare parametri di riferimento, né i soggetti titolati a valutare il possesso o meno del requisito per l'affidamento degli incarichi.

Il DURC, entrato in vigore il 2 gennaio 2006, è un certificato che attesta contestualmente la regolarità contributiva di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili. Le imprese, le aziende e le società ne hanno bisogno per partecipare a gare di appalto e subappalto di lavori pubblici. È necessario anche per stipulare contratti, stati di avanzamento lavori, per le liquidazioni finali e altro ancora. Il DURC ha una validità di 120 giorni.

Il **comma 2** vieta l'affidamento della **direzione dei lavori** a chi ricopra o abbia **ricoperto nei tre anni precedenti** le funzioni di legale rappresentante, titolare, socio ovvero direttore tecnico, nelle imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, **anche in subappalto** (dunque, non solo con l'impresa che vince la selezione).

Costituiscono cause di impedimento al ruolo di Direttore lavori, inoltre, i rapporti familiari e personali, in corso o avuti negli ultimi tre anni; ai sensi del comma, si tratta dei rapporti di coniugio, di parentela, di affinità, ovvero di rapporti rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 76/2016 ("Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze") con il titolare o con chiunque rivesta cariche societarie nelle società partecipanti alla selezione.

L'assenza di rapporti vietati è dichiarata dal direttore mediante autocertificazione al committente, della quale si trasmette **copia al Commissario**. È contemplata la possibilità di controlli - anche a campione - sulla veridicità delle suddette dichiarazioni, che saranno effettuati dai Commissari straordinari.

Il **comma 3** disciplina l'entità dei contributi per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata. Il contributo - che è a carico dei **Commissari** - risulta stabilito in percentuale con i **limiti massimi**:

- per i lavori di importo inferiore a 500mila euro, la percentuale potrà arrivare fino al 12,5%;

- per i lavori di importo compreso tra 500mila euro e due milioni di euro, il limite massimo è fissato al 10%;
- per importi oltre i due milioni di euro, il limite massimo è del 7,5%.

Le suddette percentuali dei contributi sono al **netto di Iva e contributi previdenziali**.

Si fa riferimento a una graduazione che tenga conto della tipologia di prestazione tecnica e dell'importo dei lavori. L'individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi sono rinviate a provvedimenti dei Commissari.

Per le due fasce di importi inferiori a due milioni di euro, la norma esplicita che i contributi resteranno comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al presente decreto-legge.

Inoltre, il comma in esame prevede la possibilità di contributi aggiuntivi per le sole **indagini e prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2,5%** (di cui lo 0,5% per l'analisi di risposta sismica locale), di nuovo al netto di IVA e contributi previdenziali, mediante appositi provvedimenti dei Commissari.

Il **comma 4** verte sulle assunzioni degli incarichi per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali. Il comma assegna a futuri provvedimenti commissariali il compito di fissare una **soglia massima di assunzione degli incarichi e di importo complessivo** degli stessi. La soglia massima sarà determinata tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai soggetti di cui al comma 1 nella qualificazione.

Il **comma 5** riguarda la procedura per l'**affidamento degli incarichi di progettazione per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria**. Esso prevede che le procedure per l'affidamento di tali incarichi di siano esperite mediante negoziazione, previa consultazione con almeno **dieci** professionisti.

Si utilizza il **criterio di aggiudicazione del minor prezzo**, con le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici, articolo 97, commi 2, *2-bis* e *2-ter* (v. *supra*, la scheda sull'art. 1, co. 1, lett. *t*) del presente decreto-legge per le novità riguardanti taluni aspetti di tale criterio di aggiudicazione).

Gli oneri connessi all'affidamento degli incarichi di progettazione saranno a carico delle risorse della contabilità speciale (di cui all'art. 8 del presente decreto-legge, cui si rinvia), ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo.

L'art. 23, comma 11, del Codice dei contratti pubblici stabilisce che gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei

piani di sicurezza e di coordinamento, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno.

Peraltro, l'art. 1, comma 1, lett. *a*), del **decreto-legge in esame** inserisce una nuova disposizione la quale stabilisce che le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici sono comprese tra le spese tecniche del quadro economico di ciascun intervento (v. *supra* la relativa scheda).

Quanto all'articolo 35 del Codice concernente le soglie di rilevanza comunitaria si rinvia alla scheda dell'art. 1, comma 1, lett. *e*) del presente decreto-legge.

Si segnala, infine, che il presente articolo reca disposizioni di contenuto analogo a quelle dell'art. 30 del decreto-legge n. 109 del 2018 ("Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"), con riferimento agli eventi sismici nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017. Precedentemente, l'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 ha dettato norme sulla qualificazione dei professionisti con riferimento agli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a far data dal 24 agosto 2016.

Articolo 18 ***(Struttura dei Commissari straordinari)***

L'**articolo 18** pone a disposizione dei Commissari una struttura di personale, delineandone la composizione e disciplinandone il trattamento economico e giuridico.

Il **comma 1** stabilisce la piena **autonomia amministrativa, finanziaria e contabile del Commissario straordinario** in relazione alle risorse assegnate. Ed attribuisce ai Commissari il potere di disciplinare, mediante propri atti, l'articolazione interna della struttura in questione.

Il **comma 2** riguarda in particolare le dotazioni di personale delle nuove strutture di cui i Commissari si avvarranno.

La struttura (le cui risorse sono entro i limiti della contabilità speciale disciplinata dall'articolo 3 del decreto-legge) è alle dirette dipendenze del singolo Commissario.

Riguardo la **dotazione di personale** di ciascuna struttura, è previsto un contingente di un massimo di:

- ✓ 5 unità (di cui 1 unità dirigenziale di livello non generale) per l'emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i Comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018 (delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018);
- ✓ 10 unità (di cui 2 unità dirigenziale di livello non generale) per l'emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito alcuni Comuni del Catanese il 26 dicembre 2018 (delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018).

Tale personale è scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001⁶ - con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche.

⁶ Secondo l'articolo 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#) riguardante l'organizzazione del Governo.

Peraltro, possono essere scelti anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione - beninteso, non quali unità aggiuntive bensì entro il limite numerico massimo del contingente di personale di ciascuna struttura.

Più in particolare, possono essere scelti, anche se non dipendenti della pubblica amministrazione: 1 esperto o consulente, per l'emergenza di Campobasso; 3 esperti o consulenti, per l'emergenza del Catanese. Essi debbono detenere una "comprovata esperienza". Il loro compenso è determinato con provvedimento del Commissario, comunque non superiore a 48.000 annui.

Tale scelta può avvenire in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (*si valuti l'opportunità di chiarire quale comma sia derogabile di quest'ultimo articolo citato*) il quale ha per oggetto la gestione delle risorse umane da parte delle pubbliche amministrazioni.

Tra le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 165/2001, alle quali dunque il Commissario potrà derogare nella nomina degli esperti, vi sono la previsione, al suo comma 6, che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possano conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione purché sussistano determinati presupposti di legittimità (indicati nel comma stesso) e, al comma 6-bis, che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

Aggiunge il medesimo comma 2 che il personale della struttura fruisca del **trattamento economico accessorio** corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri (nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore).

Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Quanto agli esperti o consulenti, il loro compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario.

Il **comma 3** definisce la posizione del personale dipendente di pubbliche amministrazioni, chiamato ad entrare nella struttura alle dirette dipendenze del Commissario.

Il personale appartenente alla struttura alle dipendenze del Commissario è posto in posizione di comando, o di distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico fondamentale spettante presso l'amministrazione di appartenenza.

Il **trattamento economico** fondamentale ed accessorio di tale personale pubblico della struttura commissariale è **anticipato dalle amministrazioni di provenienza** e corrisposto secondo le seguenti modalità:

- ✓ le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università

provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione (qualora quest'ultima risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza);

- ✓ per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali innanzi ricordate, il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario;
- ✓ ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario (il quale provvede direttamente oppure mediante apposita convenzione con l'amministrazione di provenienza "ovvero con altra amministrazione dello Stato od ente locale").

Il **comma 4** autorizza i Commissari straordinari ad alcune **ulteriori corresponsioni**, beninteso nel limite della disponibilità della contabilità speciale loro intestata.

Sono corresponsioni destinate al personale della struttura commissariale, dipendente di pubbliche amministrazioni, direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 6 del presente decreto-legge.

Più in dettaglio, i Commissari possono (con uno o più provvedimenti) corrispondere:

- ✓ al personale non dirigenziale: compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al [decreto legislativo n. 66 del 2003](#) ("Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro");
- ✓ al personale dirigenziale: un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione, commisurato ai giorni di effettivo impiego.

Il **comma 5** dispone che la struttura commissariale cessi alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario.

Il **comma 6** infine quantifica gli oneri di spesa, nel limite massimo di complessivi:

- 642.000 euro per l'anno 2019;
- 700.000 euro per l'anno 2020;
- 700.000 euro per l'anno 2021.

Di tali risorse (tutte a valere sulla contabilità speciale commissariale), il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Catania riceve: 428.000 euro per l'anno 2019; 466.500 euro annui per il 2020 e 2021.

Il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso riceve: 214.000 euro per l'anno 2019; 233.500 annui per il 2020 e il 2021.

Articolo 19 ***(Interventi volti alla ripresa economica)***

L'articolo in esame prevede per il 2019 e il 2020 la concessione di un contributo ad alcune categorie di imprese, insediate in alcuni comuni ricadenti nella città metropolitana di Catania, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.

In particolare, il **comma 1** concede **contributi**, nel limite complessivo massimo di **2 milioni** di euro per il 2019 e di **2 milioni** di euro per il 2020, alle imprese del settore **turistico**, dei servizi connessi, dei **pubblici esercizi** e del **commercio e artigianato**, nonché alle imprese che svolgono attività **agrituristica**, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, **insediate da almeno dodici mesi antecedenti gli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018** nei comuni di cui all'allegato I ricadenti nella città metropolitana di **Catania** (Aci Bonaccorsi; Aci Catena; Aci Sant'Antonio; Acireale; Milo; Santa Venerina; Trecastagni; Viagrande; Zafferana Etnea), a condizione che le stesse abbiano registrato, nei **tre mesi successivi** agli eventi, una **riduzione del fatturato annuo** in misura **non inferiore al 30 per cento** rispetto a quello calcolato sulla **media** del medesimo periodo del **triennio precedente**.

Il decremento del fatturato può essere dimostrato mediante **dichiarazione** sostitutiva da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, accompagnata dall'**estratto autentico** delle pertinenti **scritture contabili** attinenti ai periodi di riferimento.

Il **comma 2** demanda a un provvedimento del **Commissario** straordinario competente, da adottare nel rispetto del suddetto limite massimo di spesa, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, la definizione dei criteri, delle procedure, delle modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse tra i comuni interessati.

Come prevede il **comma 3**, i contributi sono erogati ai sensi dell'[articolo 50 del regolamento \(UE\) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014](#), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ovvero ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013](#), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

L'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 stabilisce che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108,

paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

Gli aiuti sono concessi alle seguenti condizioni: le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento; ed esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità naturale sono adottati nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Gli aiuti relativi a tali regimi sono concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento.

I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. Tra i danni possono figurare i danni materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità. La perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale) confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità (escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario) e calcolata per lo stesso semestre dell'anno. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario.

L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.

Il **comma 4** prevede che agli oneri derivanti dall'articolo in esame si provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 8 (alla cui scheda di lettura si rinvia)

Articolo 20 *(Sospensione di termini)*

L'**articolo 20** prevede la sospensione fino a tutto l'anno di imposta 2020 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni di cui all'allegato 1, colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato territori della provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania.

Il **comma 1** esclude dalla **base imponibile a fini IRPEF e IRES, nonché dal calcolo dell'ISEE** (indicatore della situazione economica equivalente), **i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero** (ubicati nelle zone colpite dal sisma di cui all'allegato 1), comunque adottate entro il **30 giugno 2019**, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque non oltre l'anno di imposta 2020.

Gli **stessi immobili** sono inoltre esenti dall'applicazione dell'**imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)** a partire dalla rata scadente successivamente alla data del verificarsi degli eventi sismici (di cui alle delibere richiamate dall'art. 6 del decreto-legge) e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre l'anno di imposta 2020.

Per usufruire delle esenzioni previste dal comma in commento il contribuente può dichiarare, entro il 31 dicembre 2019, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato al comune, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo.

Il **comma 2** quantifica (in 1,85 milioni di euro per il 2019 e 2,178 milioni di euro per il 2020 e 0,19 milioni per il 2021) gli **oneri** connessi, rinviando all'articolo 29 per le disposizioni di copertura degli stessi.

L'**imposta municipale propria (IMU)** si applica al possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di *leasing*.

Il **tributo per i servizi indivisibili (TASI)** si applica al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati - ad eccezione dell'abitazione principale diversa da quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e di aree edificabili, mentre sono esclusi i terreni agricoli.

La TASI è dovuta dal titolare del diritto reale e, nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso da quest'ultimo, anche dall'occupante (nella misura, stabilita dal comune, compresa tra il 10% e il 30% dell'imposta complessivamente dovuta).

Il comma 3 prevede la **sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici**, come individuati negli dall'allegato 1, per il periodo che intercorre tra l'ordinanza di inagibilità ovvero di sgombero e la revoca delle stesse.

In particolare, la norma demanda all'Autorità di regolazione competente, con propri provvedimenti di introdurre, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas, e della telefonia, norme per la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo. L'Autorità individua, contestualmente, anche le modalità per la copertura dell'onere derivante da tali agevolazioni, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

I provvedimenti sono adottati entro **30 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Si ricorda che l'**Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente** (ARERA, ex Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - AEEGSI, originariamente Autorità per l'energia elettrica e il gas - AEEG) ha assunto funzioni di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas, nonché del sistema idrico e dei rifiuti. Sulla composizione e le funzioni dell'ARERA si veda in proposito la [pagina](#) sul sito *internet* della Camera dedicata al decreto-legge n. 30 del 2018, recante norme finalizzate ad assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità. Quanto alla **sospensione del pagamento delle utenze per energia elettrica, acqua e gas** in occasione degli eventi sismici del centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, si veda la [pagina internet](#) sul sito ARERA (delibere 810/2016/R/com, 252/2017/R/com e 587/2018/R/com). Si ricorda, inoltre, che una norma analoga a quella in esame è stata adottata in occasione sisma del 2012 in Emilia Romagna (articolo 8, comma 2 del decreto-legge n. 74 del 2012); ai sensi di tale disposizione, l'AEEGSI è intervenuta con delibera [6/2013/R/com](#) del 16 gennaio 2013. Precedentemente, con riguardo al sisma del 2009 in Abruzzo, l'AEEGSI è intervenuta con delibera [ARG/com 185/09](#) del 1° dicembre 2009.

Quanto ai **servizi di telefonia**, si veda la pagina internet sul sito dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (**AGCOM**) sulle disposizioni in materia di sospensione delle fatture, nonché di agevolazioni, anche tariffarie, in favore degli utenti interessati (in particolare delibere [nn. 66/17/CONS](#) e [36/17/CONS](#)).

Il comma 4 autorizza il Commissario straordinario competente ad erogare ai comuni, colpiti dagli eventi sismici in oggetto, una **compensazione della perdita del gettito della TARI** fino ad un massimo di 500.000 euro per l'anno 2019, da erogare nel 2020, e fino a un massimo complessivamente di 500.000 euro per il

medesimo anno 2020. In particolare, la norma in esame mira a sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo (articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013) o di TARI-corrispettivo (art. 1, comma 667-668 della stessa legge), al fine di garantire continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Gli importi concessi ai comuni a compensazione sono erogati **a valere sulle risorse della contabilità speciale** intestata ai commissari straordinari, istituita ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto-legge.

La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, commi da 639 a 668) disciplina l'applicazione della **tassa sui rifiuti – TARI** e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES (che viene contestualmente abrogata). La TARI è - ai sensi del precedente comma 432 – una articolazione, insieme alla TASI, della componente servizi della nuova Imposta unica comunale - IUC.

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In via provvisoria, la base imponibile da assoggettare a tassazione è individuata nella superficie calpestabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI. Per l'applicazione della TARI sono confermate le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente **natura corrispettiva**, in luogo della TARI, anche tenendo conto dei criteri determinati per il citato metodo normalizzato. La tariffa così determinata è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (comma 668).

Si segnala che misure di esenzione dall'applicazione della Tasi, sono disposte: per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, dall'art. 1, comma 448, della legge n. 190 del 2014; per gli immobili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'Italia centrale, dall'art. 48, comma 16, del D.L. n. 189 del 2016; per quelli ricadenti nel Comune di Genova, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero a seguito crollo del ponte "Morandi" del 14 agosto 2018, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 28 settembre 2018, n. 109.